

Codice A1814B

D.D. 25 maggio 2023, n. 1490

R.D. 523/1904 - P.I. n. 1429 - Torrente Stura di Ovada - Richiesta autorizzazione idraulica per lavori di ripristino sponda sinistra del torrente Stura a valle del ponte ferroviario in Comune di Ovada (AL). Richiedente: Comune di Ovada (AL).



ATTO DD 1490/A1814B/2023

DEL 25/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. n. 1429 – Torrente Stura di Ovada - Richiesta autorizzazione idraulica per lavori di ripristino sponda sinistra del torrente Stura a valle del ponte ferroviario in Comune di Ovada (AL). Richiedente: Comune di Ovada (AL).

Il Comune di Ovada, con sede in via Torino, 69 – 15076 Ovada (AL), ha presentato istanza con nota ns. prot. n. 11000 del 10.03.2023 per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per il ripristino spondale in destra idrografica del torrente Stura e riordino idraulico in zona Parco Storico del Monferrato nel Comune di Ovada (AL), intervento finanziato con Ordinanza Commissariale n. 3/A18.00A/846 del 30.09.2022 "*Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorici verificatisi nei giorni 3 e 4 Ottobre 2021 ... omissis ... Comune di Ovada*".

Poiché gli interventi previsti in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato torrente Stura, iscritto al n. 91 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente tramite pec dal Comune di Ovada, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, a firma dell'Ing. Alberto Bodrato dello Studio Stecher s.r.l. di Ovada (AL), in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Il Comune di Ovada ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 06.03.2023.

Con nota ns. prot. n. 15994 del 11/04/2023 è stata effettuata una integrazione spontanea delle tavole grafiche n.1 e n.2 trasmesse con la prima istanza.

Con nota ns. prot. n. 21406 del 18/05/2023 sono state richieste integrazioni ai dati trasmessi che

sono pervenute con nota ns. prot. n. 21895 del 22/05/2023.

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un ente locale per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità, non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito dell'avviso di presentazione dell'istanza.

Gli interventi in progetto prevedono la manutenzione straordinaria e la difesa di settori di sponda che, a seguito degli eventi di piena pregressi, sono stati interessati da fenomeni erosivi e di arretramento della porzione di scarpata immediatamente a valle della ex S.P 456 del Turchino, dal 11 maggio 2021 di competenza ANAS, che collega Piemonte e Liguria. Specificatamente gli interventi previsti consistono nella riprofilatura e regolarizzazione della sponda sinistra ed alla contestuale realizzazione di un tratto di difesa spondale, partendo dall'estremità di valle di una scogliera già in realizzata in urgenza a seguito dell'evento calamitoso del novembre 2019, a scendere verso valle fino alla sponda non più oggetto di erosione regressiva del ciglio, nonché al riordino del tratto di alveo interessato mediante regolarizzazione delle sezioni di deflusso al fine del miglioramento dell'efficienza idraulica del torrente. La difesa di sponda verrà realizzata anchemediante la sistemazione di massi prelevati in alveo ed intasati con materiale più fine derivante dalle azioni di risagomatura dei tratti d'alveo oggetto di accumulo e costituenti potenziale sbarramento in occasione di eventi di piena.

L'accesso all'area d'intervento è previsto dalla sponda idrografica sinistra attraverso l'utilizzo di una pista temporanea che consenta la discesa in alveo dalla S.S. 456.

Considerato che le opere di difesa di cui trattasi assolvono esclusivamente alla finalità di protezione delle sponde da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Dall'esame degli atti progettuali definitivi, la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Stura di Ovada, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate:

1. la difesa spondale in massi e materiale detritico d'alveo prevista in progetto dovrà essere realizzata in allineamento con il profilo della sponda naturale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
2. è vietata l'asportazione di materiale litoide dall'alveo; il materiale litoide sciolto proveniente dai lavori in alveo dovrà essere utilizzato localmente ed esclusivamente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua nei tratti a monte e a valle, e dovranno essere rimossi i trovanti ed i detriti di versante che causano ostruzione e perturbamenti idraulici con indirizzamento della corrente verso le sponde;
3. i massi utilizzati per la difesa dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua, in particolare, considerando l'energia e la forza erosiva della corrente durante le piene, dovranno avere dimensioni adeguate e stabilizzati con opportuni accorgimenti tecnici da definirsi in fase di progettazione esecutiva;
4. al fine di contrastare l'azione erosiva e garantire la durabilità, la difesa spondale dovrà essere

intasata e ricalzata con materiale litoide sia grossolano sia fine presente in alveo nella zona di accumulo compresa da valle del ponte ferroviario fino alla settore oggetto di intervento per contribuire alla stabilizzazione dei massi accumulati in elevazione e mitigare l'azione della corrente di piena e, ad ultimazione lavori, gli scavi realizzati nelle pertinenze demaniali dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con la sponda del corso d'acqua;

5. è fatto divieto di variare l'assetto morfologico dei terreni ricadenti in fascia d'esondazione del torrente, in particolare non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota dell'attuale ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;

6. il materiale litoide posto ad imbottimento delle sponde dovrà essere opportunamente riprofilato e raccordato, a monte ed a valle, con i tratti naturali non interessati dall'intervento, per non creare restringimenti di sezione;

7. l'opera di difesa spondale non dovrà determinare alcuna variazione della dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa) ne dell'originale quota del piano campagna sommitale;

8. ad ultimazione lavori dovrà essere rimossa la pista temporanea di cantiere che interessa l'alveo e i terreni in sponda sinistra del torrente Stura, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Legge Regionale n. 12 del 18.05.2004 e s.m.i.;
- Regolamento Regionale n. 10/R del 16 Dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 Maggio 2004, n. 12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 Dicembre 2004 n. 14";

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Ovada, ad eseguire i lavori di ripristino della sponda sinistra del torrente Stura a valle del ponte ferroviario nel Comune di Ovada (AL) mediante la realizzazione di opere di difesa spondale antiersive, e la regolarizzazione delle sezioni d'alveo, nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche elencate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo del torrente Stura; il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per il posizionamento della scogliera dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni di alveo o erosioni di sponda, ove necessario, nel tratto oggetto di sistemazione, mentre l'asportazione del materiale litoide eventualmente in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;
3. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
5. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
6. i lavori in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verificano nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. il Comune di Ovada dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC all'indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it e con un congruo preavviso, la data di inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite

conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

8. sarà onere del committente delle opere, assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati d'allerta, il presidio dell'area di cantiere, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, per tutta la durata dei lavori;
9. è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
10. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
11. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto realizzato, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo le zone d'imposta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto

autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

16. Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è implicitamente autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento regionale n. 10/R del 16.12.2022.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Wanda OLIVIERI

Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli